



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2010-272 del 24 maggio 2010 per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Levante della Società Edison S.p.A. sita nel Comune di Venezia.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;



VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-DEC-2010-272 del 24 maggio 2010, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società Edison S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) per la centrale di Marghera Levante sita nel Comune di Venezia;

VISTA l'istanza presentata con nota prot. n. ASEE/GET1_SB-PU-1146 del 24 giugno 2014 dalla Società Edison S.p.A., con la quale il Gestore chiede l'esenzione dall'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti a partire dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 273, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, per i gruppi TG3 e TG4;

VISTA la nota prot. n. DVA-2014-35071 del 29 ottobre 2014 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni ambientali, ora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (nel seguito indicata come Direzione Generale) ha comunicato gli indirizzi applicativi in merito alla possibilità di concedere la deroga al rispetto dei valori limite di emissione previsti dell'art. 273, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTA la nota prot. n. DVA-2014-41752 del 19 dicembre 2014 con la quale la Direzione Generale ha chiesto al Gestore di integrare l'istanza presentata con nota prot. ASEE/GET1_SB-PU-1146 del 24 giugno 2014, con l'attestazione di avvenuto pagamento della prevista tariffa istruttoria di cui all'art. 49, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la nota prot. n. ASEE/GET1_SB-PU-2147 del 23 dicembre 2014, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 29 dicembre 2014, al n. DVA-2014-42497, di attestazione di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria di cui all'art. 49, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la nota prot. n. DVA-2015-2164 del 26 gennaio 2015 con la quale la Direzione Generale ha avviato il procedimento;

VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal Gestore con nota prot. n. ASEE/GET1_SB-PU-1275 del 9 giugno 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'11 giugno 2015, al n. DVA-2015-15409, nella quale il Gestore riporta una possibile proposta di



M

limitazione delle ore di esercizio per i gruppi TG3 e TG4 oggetto della richiesta di esenzione;

VISTA la nota prot. n. CIPPC-00-2015-1519 del 7 agosto 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo alla richiesta di aggiornamento avanzata dal Gestore;

VISTA la nota prot. n. ASEE/GET1_SB-PU-1990 del 16 settembre 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 17 settembre 2015, al n. DVA-2015-23342, con la quale il Gestore ha trasmesso alcune precisazioni sul parere istruttorio conclusivo prot. n. CIPPC-00-2015-1519 del 7 agosto 2015;

VISTA la nota prot. n. ASEE/GET1_SB-PU-2017 del 21 settembre 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 22 settembre 2015, al n. DVA-2015-23733, con la quale il Gestore ha trasmesso l'attestazione di avvenuto pagamento dell'integrazione della tariffa istruttoria di cui all'art. 49, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 24 settembre 2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2015-24986 del 6 ottobre 2015;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

VISTA la nota prot. n. DVA-4RI-00-2015-216 dell'8 ottobre 2015, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;



DECRETA

Art. 1

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-DEC-2010-272 del 24 maggio 2010 per l'esercizio della centrale termoelettrica di Marghera Levante della società Edison S.p.A. ubicata nel comune di Venezia, è aggiornato con le modifiche di cui al parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC-00-2015-0001519 del 7 agosto 2015 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC.

Art. 2

Al termine dell'esercizio dei gruppi TG3 e TG4 secondo le indicazioni contenute nel parere istruttorio prot. n. CIPPC-00-2015-0001519 del 7 agosto 2015, e comunque non oltre le 17.500 ore complessive, per un periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023, i suddetti gruppi dovranno chiudere definitivamente o in alternativa necessitare di una nuova autorizzazione all'esercizio a fronte di un progetto di adeguamento alle migliori tecniche disponibili.

Art. 3

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni contenute nel parere istruttorio conclusivo e nel relativo Piano di monitoraggio e controllo allegati al decreto DVA-DEC-2010-272 del 24 maggio 2010.

Gian Luca Galeati





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E. prot DVA - 2015 - 0021483 del 20/08/2015

CEIPPC-00-2015-0001519

del 07/08/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma


Pratica N:

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da Edison S.p.A. - Centrale Termoelettrica di Marghera Levante (VE) - Procedimento di modifica ID 27/847

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

All. c.s.



Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

Armando Brath

— c/o ISPRA - Via Vitaliano Brancati, 60 - 00144 ROMA - Fax 0650074281

ALL. 151812015



Commissione Istruttoria IPPC - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Parere Istruttorio - ADEMPIMENTO AIA (ID 27/847) - EDISON S.P.A. CTE Marghera Levante (VE)

Autorizzazione Integrata Ambientale

CENTRALE TERMoeLETTRICA

MARGHERA LEVANTE (VENEZIA)

EDISON SPA

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Modifica sostanziale degli impianti

"Impianti di produzione TG3 e TG4: richiesta di esenzione, dal 01/01/2016, dal rispetto dei VLE di cui alla Parte II sez. 1 e 4 dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, come previsto al comma 3 dell'art. 273, ai sensi dell'art. 273 comma 4 lett. a)"

DECRETO AIA: DVA-DEC-2010-0000272 del 24/05/2010 (GU 11.06.2010)

Richiesta DVA: U.prot DVA-2014-0041752 del 19/12/2014 (ID 27/847)

Richiesta Gestore: E.prot DVA-2014-0020916 del 26/06/2014

(Rif. Gestore ASEE/Getl-SB-PU-1146 del 24/06/2014)

GRUPPO ISTRUTTORE Commissione AIA-IPPC	Prof. Antonio Mantovani (referente)
	Avv. David Roettgen
	Ing. Rocco Simone
	Ing. Antonio Voza
Regione	Ing. Roberto Morandi
Provincia	Ing. Francesco Chiosi
Comune	Prof.a Andreina Zitelli

Handwritten signature



INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	4
2.1 Atti presupposti	4
2.2 Atti normativi.....	5
2.3 Atti e attività istruttorie.....	7
3. DATI DELL'IMPIANTO.....	8
4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA RICHIESTA.....	8
4.1 Configurazione attuale	8
4.2 Sintesi delle variazioni richieste.....	9
4.3 Considerazioni del GI	11
5. OSSERVAZIONI E CARENZE RILEVATE	13
6. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI.....	13
7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	14
8. TARIFFA ISTRUTTORIA	14



1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA).
Ente di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29-decies del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Veneto.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Edison S.p.A., indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato XII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (MTD)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il Gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Documento di	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6,



riferimento sulle BAT (BRef)	della direttiva 2010/75/UE.
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente autorizzazione. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la DVA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Art. 5, comma 1, lettera i-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con D.M. n. 0000272 del 24/05/2010 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 11/06/2010) alla Edison S.p.A. per la Centrale Termoelettrica di Marghera Levante;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la legge 27 febbraio 2015, n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (GU Serie Generale n.49 del 28-2-2015): Art. 9-bis - (Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -- IPPC)".
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. DVA-2012-0010130 del 26/04/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Centrale Termoelettrica della Edison S.p.A., sita in Marghera Levante, al Gruppo Istruttore così costituito: - Prof. Antonio Mantovani – Referente Gruppo istruttore - Avv. David Roettgen - Ing. Rocco Simone - Ing. Antonio Voza



preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: - Ing. Roberto Morandi - Regione Veneto - Ing. Francesco Chiosi - Provincia di Venezia - Prof.ssa Andreina Zitelli - Comune di Venezia
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: - Ing. Giuseppe Di Marco - Dott. Bruno Panico

2.2 Atti normativi

visto	il D.Lgs. n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.,
visto	il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 - Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED).
visto	l'articolo 5, comma 1, lettere 1) e l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi: <ul style="list-style-type: none">- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima Parte IV del Decreto citato;- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
Visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale " <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.</i> "
Visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale " <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i> "
Visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale " <i>Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un</i> "



	<i>elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i>
Visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “L' <i>autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p>a) <i>fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p>b) <i>fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l' <i>autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.</i> “</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “I <i>valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.</i> “</p>
Visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 9-<i>quinquies</i>, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l' <i>autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il Gestore:</i></p> <p>a) <i>quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all' <i>autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell' <i>autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i>”</i></i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014) , che prevede che l' <i>autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</i></p>
esaminati	<p>i contenuti dei BREF di riferimento in materia;</p>
viste	<p>le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372</i>”, pubblicato sulla G.U It. N. 135 del 13 Giugno 2005;- il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i>”, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
viste	<p>le recenti “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.” (Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 - DVA-00_2014-0035061) hanno chiarito quanto segue:</p> <p>”13. Chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD</p> <p><i>Per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.Lgs. 372/99 o del D.Lgs. 59/2005 non</i></p>



	<i>costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari."</i>	
visto	<p>Il D.Lgs. 152/2006, art. 273. Grandi impianti di combustione, comma 4: (articolo così modificato dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 128 del 2010, poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 46 del 2014)</p> <p>"4. L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:</p> <p>a) il Gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il Gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;</p> <p>c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;</p> <p>d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta."</p>	
vista	la Nota della DVA (U.prot DVA-2014-0035071 del 29.10.2014) "Deroghe 17.500 ore - Procedimenti di aggiornamento delle AIA ex art. 273, comma 4 del D.Lgs. 152/06 - indirizzi applicativi"	
Vista	l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 25/06/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC-00_2015-0001230 del 25/06/2015 comprendenti i relativi allegati circa l'approvazione.	

2.3 Atti e attività istruttorie

Esaminata	la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA-2015-0002164 del 26/01/2015;	
esaminata	l'istanza di modifica di AIA presentata dal Gestore con nota del 24/06/2014 e acquisita al E.prot DVA-2014-0020916 del 26/06/2014;	
esaminata	la lettera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA-2014-0041752 del 19/12/2014 relativa alla richiesta di pagamento della tariffa istruttoria e alla evidenziazione che l'istanza del Gestore si connota come una richiesta di modifica sostanziale;	
esaminata	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con D.M. n. 0000272 del 24/05/2010 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 11/06/2010) alla Edison S.p.A. per la Centrale Termoelettrica di Marghera Levante;	
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.	
vista	la Relazione Istruttoria di ISPRA del 11/03/2015 (CIPPC 550-2015 del 2.03.2015) a supporto della Commissione redatta da Ing. Giuseppe Di Marco e Dott. Bruno Panico.	
vista	Nota di integrazioni volontarie del Gestore ASEE/Get1/SB-PU-1275 del 9 giugno 2015 (E.prot DVA-00_2015-0015409 del 11.06.2015)	



3. DATI DELL'IMPIANTO

Ragione sociale	Edison S.p.A.
Sede legale	Foro Bonaparte, 31 - 20121 Milano
Sede operativa	Via della Chimica, 16 - 30175 Porto Marghera (VE)
Tipo impianto	Impianto esistente
Tipo di procedura	Modifica sostanziale
Codice attività IPPC	Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW
Classificazione NOSE-P	Codice 101.01: Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 300 MW (intero gruppo) <u>Numero di addetti:</u> 48
Gestore impianto	Dott. Silvio Bisognin Telefono: 02 62224615; e-mail: silvio.bisognin@edison.it
Referente IPPC	Mauro Dozio Telefono: 041 2911200 - 335 1320215; e-mail: mauro.dozio@edison.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	No
Sistema di gestione ambientale	Si – Certificazione ISO 14001 del 23/07/2009 – EMAS del 23/10/2009

4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA RICHIESTA

Con l'istanza di modifica, acquisita dal MATTM con il prot. DVA-2014-0020916 del 26/06/2014, il Gestore ha richiesto l'aggiornamento del Decreto di riesame dell'AIA (Prot. 0000272 del 24/05/2010) per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Marghera Levante (VE).

L'aggiornamento, richiesto ai sensi dell'art. 273 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., riguarda l'applicazione a partire dal 01/01/2016 dell'esenzione per gli impianti di produzione TG3 e TG4 dal rispetto dei VLE di cui alla Parte II sez. 1 e 4 dell'Allegato II alla Parte Quinta del suddetto decreto, come previsto al comma 3 del medesimo art. 273.

Con la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot DVA-2015-0002164 del 26/01/2015) è stato inoltre comunicato che il Gestore ha versato, ai fini istruttori, una tariffa pari all'importo di 2.000,00 €.

Il Gestore ha presentato la richiesta nei termini previsti dalla lett. a), comma 4 dell'art. 273 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Il Gestore ha trasmesso una Nota di integrazioni volontarie (ASEE/Get1/SB-PU-1275 del 9 giugno 2015) (E.prot DVA-00_2015-0015409 del 11.06.2015) in cui ha chiarito in dettaglio gli aspetti tecnici impiantistici ed il quadro ambientale del territorio, con specifico riferimento alla qualità dell'aria e agli inquinanti emessi alla base della richiesta stessa di deroga.

4.1 Configurazione attuale

La Centrale Termoelettrica di Marghera Levante è costituita da due sezioni di generazione di potenza complessiva di circa 766 MWe.

La Sezione 1 si compone di:

- due turbine a gas (TG3 e TG4), avviate nel 1992, della potenza unitaria nominale di circa 128 MWe,
- due generatori di vapore a recupero a due livelli di pressione (GVR3 e GVR4) ed
- una turbina a vapore (TV1) a condensazione, da circa 110 MWe.



La Sezione 2 è invece composta da:

- un turbogas (TG5), avviato nel 2001, della potenza di circa 260 MWe,
- un generatore di vapore a recupero a tre livelli di pressione (GVR5) ed
- una turbina a vapore (TV2) a condensazione, da circa 140 MWe.

La Centrale è completata da una turbina a contropressione (GIA) della potenza di 1,3 MW, alimentata dal vapore di entrambe le sezioni per la riduzione della pressione.

Limiti AIA autorizzati per le emissioni in atmosfera

I limiti alle emissioni in atmosfera stabiliti al paragrafo 9.2.1 "Emissioni convogliate" del Parere Istruttorio allegato al decreto di AIA n. 272/2010 sono i seguenti:

- TG3 e TG4: NO_x 80 mg/Nm³; CO 50 mg/Nm³; (O₂ 15%);
- TG5: NO_x 40 mg/Nm³; CO 35 mg/Nm³; (O₂ 15%).

I valori limite sono limiti giornalieri:

"I limiti di emissione si intendono rispettati se la media delle concentrazioni orarie rilevate durante l'effettivo funzionamento dell'impianto nell'arco delle 24 ore è inferiore o uguale al limite stesso e ciascun valore di concentrazione oraria non è superiore al 125% dei limiti.

I limiti non si applicano nelle fasi di avviamento ed arresto, al di sotto del minimo tecnico (145 MW per TG5 e 70 MW per TG3 e TG4)."

(Riguardo la TG5, il Gestore nella Nota E.prot DVA-2011-0004887 del 02/03/2011 ha successivamente comunicato che i nuovi valori di minimo tecnico sono:

- 145 MW (elettrici) con temperatura ingresso compressore minore di 14 °C e/o in fase di avviamento e presa di carico, valore invariato rispetto al minimo tecnico attuale;
- 140 MW (elettrici) con temperatura ingresso compressore maggiore o uguale a 14 °C al termine delle operazioni di avviamento e raggiunta la condizione di normale funzionamento.)

Si richiamano le seguenti ulteriori prescrizioni alle emissioni in atmosfera stabiliti al paragrafo 9.2.1 "Emissioni convogliate" del PIC allegato al decreto di AIA n. 272/2010:

- b) *Dovrà essere rispettato il limite massimo di 1200 t/anno per il flusso di massa totale (TG3+TG4+TG5+C2) per le emissioni di NO_x. Il limite comprende anche i transitori.*
- c) *Per le altre sostanze inquinanti emesse dai turbogas si applicano i limiti minimi del D.Lgs. 152/2006."*

4.2 Sintesi delle variazioni richieste

Con l'istanza di modifica, il Gestore ha presentato per gli impianti di produzione TG3 e TG4, ai sensi del comma 4 dell'art. 273 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., una dichiarazione per richiedere l'esenzione dal rispetto dei VLE di cui alla parte II sez. 4 lett. A-bis punto 2), secondo capoverso (NO_x : 50 x 1,35% mg/Nm³; CO: 100 mg/Nm³) dell'Allegato II alla Parte Quinta, applicabili dal 01/01/2016 ai sensi del comma 3 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Gestore dichiara inoltre:

- di non aver usufruito per gli impianti di produzione TG3 e TG4 dell'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- di impegnarsi a non far funzionare le turbine a gas TG3 e TG4 per più di 17.500 ore operative tra il 01/01/2016 ed il 31/12/2023;
- di impegnarsi a presentare con cadenza annuale, a partire dal 2017, un documento che riporti la registrazione delle ore operative di utilizzo dei due turbogas TG3 e TG4 dal 1° gennaio 2016.

Il Gestore dichiara che il sistema di monitoraggio emissioni (SME) installato è in grado di determinare le ore operative di utilizzo di ogni singolo impianto di produzione.



Il Gestore fa presente che la turbina a gas TG5 è in grado di rispettare i valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Estratto dalla normativa riguardo i limiti alle emissioni di NO_x:

Parte II - Valori limite di emissione	
Sezione 4	
Valori limite di emissione di NO _x (misurati come NO ₂)	
2. Valori limite di emissione NO _x espressi in mg/Nm ³ (tenore di O ₂ di riferimento: 15%) che devono essere applicati alle turbine a gas, ai sensi dell'articolo 273, comma 2:	
<i>Tipo di combustibile</i>	<i>Potenza termica alle condizioni ISO ≥ 50 MWth</i>
Gas naturale ⁽⁶⁾	50 ⁽⁷⁾⁽⁸⁾
⁽⁶⁾ Il gas naturale è il metano presente in natura con non più del 20% in volume di inerti ed altri costituenti.	
⁽⁷⁾ 75 mg/Nm ³ nei casi seguenti, in cui l'efficienza della turbina a gas è determinata alle condizioni ISO di carico di base: turbine a gas usate in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che hanno un grado di rendimento globale superiore al 75%; turbine a gas per trasmissioni meccaniche. Per le turbine a gas che non rientrano in una delle categorie di cui sopra, ma che hanno un grado di efficienza superiore al 35% determinato alle condizioni ISO di carico di base, il valore limite di emissione sarà pari a 50*η/35 dove η è l'efficienza della turbina a gas espressa in percentuale (e determinata alle condizioni ISO di carico di base).	
⁽⁸⁾ Per gli impianti di potenza termica nominale maggiore o uguale a 300MW da ubicarsi nelle zone nelle quali i livelli di ossidi di azoto comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di cui al decreto legislativo n. 351 del 1999 il limite è pari a 40 mg/ Nm ³ .	

- Nella Nota di integrazioni volontarie del giugno 2015, il Gestore ha meglio dettagliato il quadro emissivo autorizzato e confrontato lo stesso con i valori limiti stabiliti dal D.Lgs. 46/2014:

“Considerazioni in merito alla deroga delle 17500 per i gruppi TG3 e TG4

Nella centrale di Marghera Levante l'unico combustibile utilizzato è il gas naturale, che garantisce livelli trascurabili di emissioni di SO₂ e polveri sottili.

L'unico impatto sulla qualità dell'aria dell'area circostante, può quindi essere associato alle emissioni di NO_x.

Al fine di fornire una situazione di dettaglio inerente i flussi massici di tale inquinante associati a ciascun gruppo di produzione della centrale di Marghera Levante, si riporta di seguito la quantificazione alla capacità produttiva sulla base delle ore massime di funzionamento definite nell'ALA in essere.

AUTORIZZATO AIA						
	TG3	TG4	TG5	GVA	Totale CTE teorico	Totale CTE autorizzato
<i>Portata alla capacità produttiva (Nm³/h @ 15% O₂)</i>	1.095.000	1.095.000	1.960.000	14.898		
<i>Limite NO_x AIA (mg/Nm³ @ 15% O₂)</i>	80	80	40	80		
<i>Portata oraria NO_x AIA (kg/h)</i>	87,6	87,6	78,4	1,2		
<i>Ore di funzionamento AIA (h)</i>	8000	8000	8000	760 ⁽¹⁾		
<i>Emissioni complessive annue NO_x (ton/anno)</i>	700,8	700,8	627,2	0,9	2029,7	1200

- (1) Il funzionamento del GVA è alternativo a quello dei gruppi di produzione. In tabella è stato riportato lo scenario più cautelativo.



L'applicazione dei nuovi limiti previsti dal recepimento della direttiva IED tramite il D.Lgs. 46/2014 per i gruppi TG3 e TG4, sulla base sempre delle ore massime di funzionamento definite nell'AIA, determinerebbe invece la situazione riportata nella tabella seguente:

EMISSIONI COME DA D.LGs. 46/2014 PER TG3 e TG4						
	TG3	TG4	TG5	GVA	Totale CTE teorico	Totale CTE autorizzato
<i>Portata alla capacità produttiva (Nm³/h @ 15% O₂)</i>	1.095.000	1.095.000	1.960.000	14.898		
<i>Limite NOx (mg/Nm³ @ 15% O₂) Dlgs 46/2014</i>	50	50	40	80		
<i>Portata oraria NOx (kg/h) Dlgs 46/2014</i>	54,8	54,8	78,4	1,2		
<i>Ore di funzionamento AIA (h)</i>	8000	8000	8000	760 ⁽¹⁾		
<i>Emissioni complessive annue NOx (t/anno)</i>	438,0	438,0	627,2	0,9	1504,1	1200

(1) Il funzionamento del GVA è alternativo a quello dei gruppi di produzione. In tabella è stato riportato lo scenario più cautelativo.

Come si può evincere dall'analisi delle tabelle soprastanti, l'attuale flusso di massa autorizzato in AIA determina già oggi uno scenario emissivo sensibilmente migliorativo rispetto al mero recepimento dei nuovi valori limite di emissione. Si consideri che attualmente, a titolo esemplificativo, il rispetto del limite delle 1200 t/anno di NOx comporterebbe, nell'ipotesi di considerare 8000 ore di funzionamento del TG5, un esercizio dei gruppi TG3 e TG4 per un massimo di circa 3250 ore/anno."

4.3 Considerazioni del GI

Il Gestore, con la richiesta di modifica, intende mantenere, per le turbine a gas TG3 e TG4, i valori limite di emissioni in atmosfera prescritti dal decreto AIA Prot. 0000272 del 24/05/2010, chiedendo l'applicazione del comma 4 dell'art. 273 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed essere così esentato dal rispetto dei limiti più restrittivi imposti dal comma 3 del medesimo art. 273 a partire dal 01/01/2016.

Pertanto, la CTE continuerebbe a funzionare in continuità con la situazione attuale, poiché il Gestore non prevede di realizzare progetti di riduzione delle emissioni in atmosfera dalle turbine a gas TG3 e TG4, alimentate a gas naturale.

Il GI rileva che la richiesta del Gestore è focalizzata, in particolare, sulla difficoltà di ridurre le emissioni di NOx con le tecnologie installate.

Mentre, infatti, la più recente TG5 utilizza la tecnologia che si basa su bruciatori DLN (Dry Low NOx), che consente bassi valori di emissioni, le TG3 e TG4 utilizzano la tecnologia che si basa sull'iniezione di vapore acqueo prodotto da turbine a vapore.

Per la C.T.E. di Marghera Levante il Gestore aveva previsto la sostituzione dei bruciatori esistenti (TG3, TG4) con nuovi bruciatori DLN - Dry Low NO_x, e l'installazione contestuale di una nuova torre evaporativa di raffreddamento dell'acqua di mare in ciclo aperto.

Il Gestore, tuttavia, con comunicazione prot. CIPPC-00_2009-0001013 del 29/4/2009, aveva comunicato la rinuncia alla realizzazione del progetto dichiarando che tale decisione derivava dalle mutate condizioni in cui opera la Centrale a causa delle ristrutturazioni in atto nelle industrie chimiche operanti nel Petrolchimico e delle richieste del mercato elettrico.

Dai report annuali trasmessi all'A.C., il GI rileva che le ore di produzione di energia elettrica negli ultimi anni dalle TG3 e TG4 sono state appena il 20% circa rispetto al TG5. Ciò si spiega con il loro più basso



rendimento elettrico medio effettivo, infatti, ad es. nel 2013 i rendimenti medi annuali sono stati: TG3 30%, TG4 29% e TG5 35%.

Di fatto, il limite di 1.200 t/anno per il flusso di massa totale di NOx per l'intera CTE, compresi i transitori, stabilito dal Decreto AIA, limita le ore di effettivo esercizio della CTE, in particolare delle TG3 e TG4 dato il loro minor rendimento, nell'arco annuale, rispetto al numero massimo delle ore autorizzate (cfr. par. 4.2, Tabella "Autorizzato AIA" del presente PIC).

Anche nell'ipotetico scenario di adeguamento delle TG3 e TG4 ai limiti, come modificati dal D.Lgs. 46/2014, l'emissione complessiva della CTE potrebbe arrivare allo stesso valore di 1.200 t/a di NOx (cfr. par. 4.2, Tabella "Emissioni come da D.Lgs. 46/2014 per TG3 e TG4" del presente PIC); infatti la somma delle emissioni, se non vincolate, sarebbero: $876 + 627,2 + 0,9 = 1504$ t/a.

Riassumendo, nei tre scenari emissivi - autorizzato AIA, esenzione 17.500 ore/anno, adeguamento ai limiti modificati dal D.Lgs. 46/2014 - l'emissione di NOx dalla CTE può raggiungere le 1200 t/anno.

- Il GI istruttore propone, tuttavia, di stabilire un tetto massimo annuale alle ore di funzionamento pari a 3000 h per ciascuna unità TG3 e TG4, anche in considerazione della qualità dell'aria (cfr. subito sotto); viene, infatti, in tal modo, regolata la quantità massima di inquinanti che potranno essere emessi per anno. Rimane, ovviamente, il vincolo di 17.500 ore in totale nel periodo 2016-2023. Tale proposta è in linea con quanto indicato dal proponente nella documentazione integrativa.
- Con la limitazione a 3000 h/anno per ciascuna unità TG3 e TG4, le emissioni complessive di NOx dalla centrale come ottenibili dai dati della tabella "AUTORIZZATO AIA" a pag. 10 di questo PIC, risulterebbe 1154 t/a, contro il tetto imposto di 1200 t/a ($87,6 \cdot 2 \cdot 3000 + 627,2 + 0,9 = 1154$ t/a).
- Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Gestore, nella Nota integrativa del giugno 2015, ha sviluppato un'analisi riguardo l'evoluzione dei più importanti inquinanti, nell'arco decennale 2004-2013.

In generale, il trend netto riscontrato è un calo delle concentrazioni degli inquinanti nell'aria. Il Gestore osserva, infatti, che:

"In sintesi nell'anno 2013 si è osservato un miglioramento della qualità dell'aria nell'area del Comune di Venezia, che riprende un trend sostanzialmente di decrescita delle concentrazioni. Tuttavia la situazione inerente il particolato atmosferico e gli ossidi di azoto ha tuttora elementi di criticità specie per il numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀, ancora superiore al valore target di 35."

Il GI, dall'analisi della relazione ARPAV sulla "Qualità dell'aria della Regione Veneto, relativa al 2014", rileva che i valori degli inquinanti atmosferici sono in progressiva riduzione, in particolare per l'anno 2014 nelle due stazioni di fondo urbano di Venezia (Parco Bissuola e Parco Sacca Fisola) si è osservato che:

- per quanto concerne gli ossidi di azoto, (NO₂), il valore medio annuale si è attestato a 27 e 29 µg/m³ (contro un limite annuale di 40 µg/m³). La valutazione di questo inquinante è di maggior interesse, in quanto direttamente legato all'inquinante per cui è stata richiesta l'esenzione.
- per quanto concerne il PM₁₀, il valore medio annuale si è attestato a 28 µg/m³ (contro un limite annuale di 40 µg/m³); i superamenti annuali sono stati 46 e 42, contro il n° consentito di 35. Gli NOx emessi interessano anche questo inquinante poiché il PM₁₀ è, in larga parte, da considerare un inquinante secondario, derivante da numerosi fonti e da numerosi inquinanti primari, antropici e naturali, emessi, fra cui gli NOx.

La situazione generale di qualità dell'aria, in sintesi, è da considerare ancora "borderline", con superamento dei limiti per alcuni inquinanti.

E' tuttavia da evidenziare che le concentrazioni degli inquinanti atmosferici misurati nelle stazioni di fondo urbano di Venezia sono stati in costante diminuzione; negli ultimi 4-5 anni per i PM₁₀, parametro per cui sono stati riscontrati superamenti del limite giornaliero, la diminuzione è stata molto più rapida rispetto agli NOx. Negli anni 2011 e 2012 i superamenti annuali del valore limite giornaliero di PM₁₀ erano circa 80, in entrambe le stazioni, contro gli attuali 42 e 46 (anno 2014).



Con la presente modifica autorizzativa si va a ridurre ulteriormente la quantità autorizzata come sotto riportato:

Emissioni di NOx come da autorizzazione AIA:	t/a	1200
Emissioni massime di NOx autorizzate da presente PIC di modifica AIA	t/a	1154
Emissioni "medie" di NOx autorizzate da presente PIC di modifica AIA	t/a	1011

NB Le emissioni "medie" sono un dato teorico; si riferiscono a 2187,5 h/anno, risultanti dalla ripartizione uniforme delle 17500 ore complessive in 8 anni, ovvero: $17500/8 = 2187,5$ h/anno.

- Nel luglio 2014, la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il superamento dei valori limite di PM₁₀ in dieci Regioni italiane, tra cui il Veneto.

Il G.I. Si ritiene che la deroga concessa non comporti effetti negativi sulla qualità dell'aria rispetto all'adozione dei limiti di concentrazione più restrittivi ex-D.Lgs. 46/2014, in quanto lo scenario derogato comporta una emissione potenziale di ossidi di azoto inferiore.

Il valore potenzialmente emesso di ossidi di azoto nella situazione adeguata ai nuovi limiti potrebbe, infatti, essere pari al limite attuale di 1200 t/a di NOx, contro un limite di fatto pari 1154 t/a nella situazione derogata e con un valore mediato sugli otto anni pari a 1011 t/a.

5. OSSERVAZIONI E CARENZE RILEVATE

Il Gestore dichiara di impegnarsi a non far funzionare gli impianti produttivi TG3 e TG4 per più di 17.500 ore operative tra il 01/01/2016 e il 31/12/2023.

Il Gestore intende pertanto rispettare quanto stabilito al comma 4 lettera a) dell'art. 273 del D.Lgs 152 e s.m.i.; il Gestore non propone la ripartizione annuale nell'arco degli otto anni delle 17.500 ore previste è comunque vincolato al rispetto del flusso di massa annuale di 1200 tonn. di NOx.

Considerando anche la nota integrativa trasmessa nel giugno 2015, si può ritenere esaustiva la documentazione presentata dal Gestore.

6. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

La modifica richiesta, in accordo a quanto riportato dal MATTM nella nota del 29/10/2014 Prot. N. 35071, comporta la definizione di valori limite meno rigorosi di quelli altrimenti vigenti e si configura come un'istanza di modifica sostanziale di AIA.

PRESCRIZIONI

- 1) Fermo restando il totale complessivo pari a 17.500 ore nel periodo 2016-2023, viene fissato per i gruppi TG3 e TG4 un numero massimo di 3.000 ore/anno di esercizio normale^(*).
- 2) Il limite di 3000 ore/anno non è da considerare vincolante in caso di avaria del gruppo combinato TG5/TV2, opportunamente documentata e tempestivamente comunicata all'autorità competente e all'ente di controllo, in modo da poter eventualmente disporre delle due TG per garantire la continuità di fornitura di vapore allo stabilimento petrolchimico, caratteristica che ha sempre contraddistinto la centrale di Marghera Levante in relazione alla fornitura energetica al sito di Porto Marghera.
- 3) Il Gestore, ai sensi della lettera b) comma 4 art. 273 del D.Lgs. 152/06, deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, all'Autorità Competente e, comunque, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016.



- 4) I valori limite di concentrazione che il Gestore deve rispettare ai punti di emissione n. 1 e 2 relativi alle turbine a gas TG3 e TG4, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023 sono quelli attualmente autorizzati:

<i>Inquinante</i>	<i>TG3 e TG4 [mg/Nm³]</i>	<i>Rifer. 15% O₂, fumi secchi</i>
Ossidi di azoto (NOx), come NO ₂	80	
Monossido di carbonio (CO)	50	

I limiti indicati in tabella sono giornalieri e si intendono rispettati se la media delle concentrazioni orarie rilevate durante l'effettivo funzionamento dell'impianto nell'arco delle 24 ore è inferiore o uguale al limite stesso e ciascun valore di concentrazione oraria non è superiore al 125 % dei limiti.

I limiti non si applicano nelle fasi di avviamento od arresto, al di sotto del minimo tecnico (70 MW per TG3 e TG4.)

I limiti sono stabiliti al paragrafo 9.2.1 "Emissioni convogliate" del Parere Istruttoria allegato al decreto di AIA n. 272/2010.

Rimane confermato il massimo flusso di massa totale di NOx a 1.200 t/anno, come stabilito dal PIC allegato al Decreto AIA.

(*) *Tale limite è coerente, come rilevato anche dal Gestore, con i vincoli già imposti dal limite massico annuale di NOx.*

7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al decreto di AIA n. 272/2010 non necessita di aggiornamenti.

8. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato un importo di 2000 €, quale modifica non sostanziale per l'istruttoria.

Considerata la lettera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA-2014-0041752 del 19/12/2014 relativa alla richiesta di pagamento della tariffa istruttoria e all'evidenziazione che l'istanza del Gestore si connota come una richiesta di modifica sostanziale, la DVA ha trasmesso la richiesta di integrazione dell'importo con nota U.prot DVA-00_2014-0041752 del 19.12.2014 (CIPPC 04-15).